

Riscossione. Ruolo straordinario e debiti «anteriori»

## Illegittima la cartella durante il concordato

È nulla la cartella di pagamento emessa nelle more del giudizio nei confronti di una società che, nel frattempo, è stata ammessa al concordato preventivo. E questo perché durante tale procedura i creditori anteriori non possono iniziare azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore. Ad affermarlo è la sentenza 594/2/2016 della Ctp di Pavia, (presidente e relatore Tateo).

La vicenda scaturisce dal ricorso presentato da una società di capitali, in concordato preventivo, contro una cartella di pagamento emessa a seguito dell'iscrizione a ruolo a titolo straordinario di imposte, sanzioni e interessi relativamente a una vertenza pendente innanzi alla Corte di cassazione.

La ricorrente aveva ricevuto più avvisi di accertamento ai fini delle imposte dirette e Iva, relativamente ai quali erano state riconosciute le sue ragioni sia in primo che in secondo grado. Il fisco, conseguentemente, ricorreva in Cassazione, la quale rinviava la decisione alla Ctr. Quest'ultima, ancora una volta, annullava gli avvisi di accertamento e il fisco nuovamente richiedeva l'intervento della Corte (la cui sentenza è pendente).

Nelle more del giudizio di legittimità l'agenzia delle Entrate iscriveva a ruolo a titolo straordinario le imposte, le sanzioni e gli interessi. Conseguentemente alla società, che nel frattempo era stata ammessa alla procedura di concordato preventivo, veniva notificata la cartella di pagamento comprensiva dei diritti di riscossione.

La società presentava ricorso alla Ctp di Pavia, contestando la legittimità dell'iscrizione a ruolo e della cartella di pagamento. Secondo la contribuente l'annullamento dell'avviso, anche se con sentenza non definitiva, precluderebbe la possibilità di procedere all'iscrizione a ruolo. Inoltre, visto che era stata ammessa alla procedura di concordato preventivo, l'iscrizione a ruolo a titolo straordinario era illegittima.

I giudici di primo grado annullano la cartella e condannano l'Agenzia al pagamento delle spese processuali. I giudici della Ctp osservano che:

in caso di accertamento non ancora definitivo, l'obbligo di iscrizione a ruolo non è precluso, ma è semplicemente limitato nel quantum, cioè ad 1/3 del preteso e fino alla definizione del contenzioso (articolo 15 del Dpr 602/1973);

l'iscrizione a ruolo a titolo straordinario è possibile e ha lo scopo di consentire l'iscrizione dell'intera imposta contestata (non solo di 1/3) quando vi è fondato pericolo per la riscossione (visto che la ricorrente era stata ammessa al concordato preventivo era necessario per il fisco insinuare l'intero credito vantato);

è fondata, invece, la richiesta di illegittimità della cartella di pagamento e dei relativi oneri accessori in considerazione del fatto che la società nel frattempo era stata ammessa alla procedura di concordato preventivo.

Ai sensi dell'articolo 168 della legge fallimentare, conclude la commissione, nel caso di concordato preventivo i creditori anteriori non possono, pena la nullità, iniziare azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore. In conclusione, la cartella di pagamento va annullata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Andrea Barison